IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTI DI TUTTI GLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DI RIMINI E PROVINCIA

Il giorno 6 febbraio 2009 in Rimini presso la sede ...CIVIS AUGUSTUS DI RIMINI

tra

gli Istituti di Vigilanza:
CIVIS AUGUSTUS S.r.l., rappresentata dal Dr. Arturo Menghi Sartorio;
COOPSERVICE S.Coop.p.A., rappresentata dal Dr. Luca Pacitti e dal Dr. Francesco Di Comite;

le Associazioni Datoriali:
ANCST Legacoop, rappresentata dal Dr. Luca Pacitti;
A.N.I.V.P. rappresentata dalla Dr.ssa Margherita Dolci;

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI
20 GEN. 2010
Prot. N.

e

le Organizzazioni Sindacali territoriali:
FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. Ario Fabbri;
FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. Gian Luca Bagnolini;
UILTUCS UIL, rappresentata dal Sig. GIAN PIERO SCARPONI

con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle persone dei Sigg.ri

visti

Il Contratto Integrativo Provinciale firmato il 30/10/2003;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in Roma il 2 maggio 2006, con particolare riferimento all'art. 10;

premesso

che le parti, come sopra identificate, nell'ambito del seguente accordo, hanno inteso definire norme di coordinamento relativamente all'applicazione del vigente CCNL (i cui effetti hanno avuto decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2006) per la parte che ha introdotto rilevanti novità in materia di organizzazione del lavoro (orari di lavoro, straordinari, banca delle ore, riposi di legge e di contratto e relativi recuperi)
Tutto quanto sopra visto, premesso e rilevato

le Parti dichiarano

FISASCAT CISL

di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale valido per tutti i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza della città di Rimini e della sua provincia.

Art. 1 VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e della provincia di Rimini, per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all'art.1 del vigente CCNL per conto terzi a norma del vigente T.U.L.P.S..

Lo stesso, per tutto il periodo di della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Art. 2 DIRITTI DI INFORMAZIONE

Le parti si incontreranno in sede provinciale almeno una volta l'anno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in merito a quanto previsto dal CCNL in materia di diritti di informazione a livello territoriale.

Le parti si incontreranno in sede aziendale almeno due volte l'anno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in ordine ai problemi di organizzazione del lavoro, classificazione del personale, occupazione, orario di lavoro e prestazioni straordinarie, variazione dei servizi che comportino modifiche all'organizzazione del lavoro ed agli organici, innovazioni tecnologiche e per esaminare i problemi e le soluzioni legati alla sicurezza tecnico - operativa.

Art. 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE

A - Qualora una delle parti ne ravvisi la necessità all'interno di ogni singolo Istituto verranno concordati corsi specifici retribuiti, mirati alle guardie interessate, su variazioni dei servizi, sugli strumenti di lavoro, sulla sicurezza e sull'organizzazione del servizio, compresi gli adempimenti previsti dal T.U. 81/08. Tali corsi saranno obbligatori per i dipendenti ed eventuali assenze dovranno essere giustificate. Si precisa che le ore di frequenza saranno retribuite con la tariffa ordinaria.

B - Tiro a segno nazionale. Sono a carico dell'Istituto le spese per le munizioni e per il trasporto, purché effettuato con mezzi della Ditta, nei limiti delle prescrizioni del Questore e del Regolamento dell'istituto.
È fatto obbligo alle guardie di osservare in ogni caso le relative norme di sicurezza utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale (cuffie, occhiali, etc.).

C - Le Guardie Particolari Giurate impiegate in nuove mansioni, riceveranno dall'Istituto di vigilanza le relative disposizioni scritte inerenti compiti e modalità di esecuzione, inoltre svolgeranno un periodo di affiancamento operativo con Guardie Particolari Giurate

FISASCAT CISL

di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale valido per tutti i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza della città di Rimini e della sua provincia.

Art. 1 VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e della provincia di Rimini, per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all'art.1 del vigente CCNL per conto terzi a norma del vigente T.U.L.P.S..

Lo stesso, per tutto il periodo di della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Art. 2 DIRITTI DI INFORMAZIONE

Le parti si incontreranno in sede provinciale almeno una volta l'anno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in merito a quanto previsto dal CCNL in materia di diritti di informazione a livello territoriale.

Le parti si incontreranno in sede aziendale almeno due volte l'anno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in ordine ai problemi di organizzazione del lavoro, classificazione del personale, occupazione, orario di lavoro e prestazioni straordinarie, variazione dei servizi che comportino modifiche all'organizzazione del lavoro ed agli organici, innovazioni tecnologiche e per esaminare i problemi e le soluzioni legati alla sicurezza tecnico - operativa.

Art. 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE

A - Qualora una delle parti ne ravvisi la necessità all'interno di ogni singolo Istituto verranno concordati corsi specifici retribuiti, mirati alle guardie interessate, su variazioni dei servizi, sugli strumenti di lavoro, sulla sicurezza e sull'organizzazione del servizio, compresi gli adempimenti previsti dal T.U. 81/08. Tali corsi saranno obbligatori per i dipendenti ed eventuali assenze dovranno essere giustificate. Si precisa che le ore di frequenza saranno retribuite con la tariffa ordinaria.

B – Tiro a segno nazionale. Sono a carico dell'Istituto le spese per le munizioni e per il trasporto, purché effettuato con mezzi della Ditta, nei limiti delle prescrizioni del Questore e del Regolamento dell'istituto.
È fatto obbligo alle guardie di osservare in ogni caso le relative norme di sicurezza utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale (cuffie, occhiali, etc.).

C – Le Guardie Particolari Giurate impiegate in nuove mansioni, riceveranno dall'Istituto di vigilanza le relative disposizioni scritte inerenti compiti e modalità di esecuzione, inoltre svolgeranno un periodo di affiancamento operativo con Guardie Particolari Giurate

FISASCAT CISL

esperte nel servizio per una durata variabile e comunque atta a garantire una piena autonomia operativa.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

A - L'ordine di servizio, di durata almeno settimanale (dal sabato al venerdì) verrà messo a disposizione delle guardie in forma scritta con anticipo di norma di 24 ore. Gli ordini di servizio saranno disponibili presso il Corpo di Guardia a partire dalle ore 12 del venerdì. I vigili che non potessero recarsi presso il Corpo di Guardia, potranno chiedere l'ordine di servizio settimanale telefonicamente. In caso di imprevedibile necessità di ordine contingente anche l'Istituto potrà comunicare eventuali variazioni di servizio almeno a mezzo telefono, facendo seguire appena possibile, entro le 24 ore successive, la conferma scritta. In caso di contestazione farà fede la copia depositata presso l'istituto

B - Gli Istituti metteranno a disposizione dei dipendenti i veicoli necessari all'espletamento del servizio di zona notturna e diurna, pronto intervento su allarmi, scorta e trasporto valori e verificheranno preventivamente e periodicamente l'idoneità e la funzionalità degli stessi.
I dipendenti saranno tenuti a segnalare tempestivamente guasti ed inefficienze dei mezzi loro assegnati utilizzando la modulistica in dotazione.

C – Le guardie adibite a servizi di piantonamento devono essere informate sulla natura dell'obiettivo da vigilare ed essere dotate di degli strumenti tecnici necessari al servizio ed in particolare di radio ricetrasmittenti funzionanti. Per quei servizi dove non fosse possibile l'utilizzo delle radio verranno individuati sistemi alternativi di comunicazione per salvaguardare la sicurezza del personale. Durante i servizi di piantonamento antirapina sarà obbligatorio l'utilizzo costante del giubbotto antiproiettile.

D – Le guardie devono essere adibite al servizio di zona, avendo preventiva conoscenza degli obiettivi loro assegnati, munite di veicolo radio collegato e avendo la disponibilità di giubbotti antiproiettile da utilizzare obbligatoriamente in caso di intervento su teleallarme, con le modalità previste dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'Istituto, ed in caso di pericolo intervenire solo al sopraggiungere dei rinforzi.

Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda l'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile previsto ai punti C) e D) dell'articolo precedente, dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'Istituto la mancata ottemperanza a tale obbligo sarà sanzionata con la seguente gradualità:

a) alla prima inosservanza: rimprovero scritto con diffida
b) alla seconda inosservanza: multa di n. 2 ore di retribuzione
c) alla terza inosservanza: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giorno
d) Ulteriori inosservanze costituiranno motivo di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Polozzi Mario

esperte nel servizio per una durata variabile e comunque atta a garantire una piena autonomia operativa.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

A - L'ordine di servizio, di durata almeno settimanale (dal sabato al venerdì) verrà messo a disposizione delle guardie in forma scritta con anticipo di norma di 24 ore. Gli ordini di servizio saranno disponibili presso il Corpo di Guardia a partire dalle ore 12 del venerdì. I vigili che non potessero recarsi presso il Corpo di Guardia, potranno chiedere l'ordine di servizio settimanale telefonicamente. In caso di imprevedibile necessità di ordine contingente anche l'Istituto potrà comunicare eventuali variazioni di servizio almeno a mezzo telefono, facendo seguire appena possibile, entro le 24 ore successive, la conferma scritta. In caso di contestazione farà fede la copia depositata presso l'istituto

B - Gli Istituti metteranno a disposizione dei dipendenti i veicoli necessari all'espletamento del servizio di zona notturna e diurna, pronto intervento su allarmi, scorta e trasporto valori e verificheranno preventivamente e periodicamente l'idoneità e la funzionalità degli stessi.
I dipendenti saranno tenuti a segnalare tempestivamente guasti ed inefficienze dei mezzi loro assegnati utilizzando la modulistica in dotazione.

C – Le guardie adibite a servizi di piantonamento devono essere informate sulla natura dell'obiettivo da vigilare ed essere dotate di degli strumenti tecnici necessari al servizio ed in particolare di radio ricetrasmittenti funzionanti. Per quei servizi dove non fosse possibile l'utilizzo delle radio verranno individuati sistemi alternativi di comunicazione per salvaguardare la sicurezza del personale. Durante i servizi di piantonamento antirapina sarà obbligatorio l'utilizzo costante del giubbotto antiproiettile.

D – Le guardie devono essere adibite al servizio di zona, avendo preventiva conoscenza degli obiettivi loro assegnati, munite di veicolo radio collegato e avendo la disponibilità di giubbotti antiproiettile da utilizzare obbligatoriamente in caso di intervento su teleallarme, con le modalità previste dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'Istituto, ed in caso di pericolo intervenire solo al sopraggiungere dei rinforzi.

Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda l'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile previsto ai punti C) e D) dell'articolo precedente, dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'Istituto la mancata ottemperanza a tale obbligo sarà sanzionata con la seguente gradualità:

a) alla prima inosservanza: rimprovero scritto con diffida
b) alla seconda inosservanza: multa di n. 2 ore di retribuzione
c) alla terza inosservanza: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giorno
d) Ulteriori inosservanze costituiranno motivo di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Polozzi Mario

FISASCAT CISL

Non si terrà conto, ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, delle inosservanze avvenute oltre due anni prima, come previsto dall'art. 7, ultimo comma della legge n. 300/70.

Art. 6 ORARIO DI LAVORO SI TA RIFERIMENTO, PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTA ARTICOLO, A QUANTO REGOLAMENTATO DAL VIGENTE CCNL IN MATERIA

Art. 6.1– Pause

In via generalizzata il lavoratore durante il turno potrà godere di una pausa di 10 minuti che, in quanto retribuita, dovrà essere goduta sul posto di lavoro, in maniera da consentirgli in caso di emergenza di riprendere immediatamente l'attività; in questo caso potrà recuperare la pausa durante il turno.

L'onere della prova per il mancato godimento delle pause incombe al lavoratore

Art. 7 TESTIMONIANZA E ASSISTENZA LEGALE

Ai lavoratori chiamati a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria per fatti inerenti al servizio, gli Istituti concederanno permessi retribuiti se la testimonianza è prevista in orario di lavoro, se la testimonianza è fuori dall'orario di lavoro il pagamento delle ore necessarie all'espletamento dell'obbligo richiesto con tariffa oraria ordinaria di cui all'art. 115 del vigente CCNL.

Art. 8 ESERCITAZIONI DI TIRO

Le guardie devono effettuare n. 3 esercitazioni di tiro annuali, sono a carico dell'Istituto le spese per le munizioni e per il trasporto purché effettuato con mezzi della ditta.

Art. 9 TICKET MENSA

Le parti stabiliscono che, a partire dal prossimo 1° FEBBRAIO 2009, sarà erogato ai lavoratori un ticket mensa del valore di € 4,00, per ogni giornata effettiva presenza al lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2010 il valore del ticket mensa sarà aumentato di € 0,50 e di ulteriori € 0,50 dal 1° gennaio 2011.

Art. 10 EQUIPAGGIAMENTO E DIVISA
Ok per € 350,00

Art. 11 CONGEDI STRAORDINARI

Fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di congedi ed in conformità con la Legge 53/2000, in caso di nascita del figlio l'Istituto riconoscerà al dipendente un ulteriore giornata di permesso retribuito.

FED. LAV. COMMERCIO TURISMO E SERVIZI FISASCAT CISL ROMA-LAZIO

Non si terrà conto, ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, delle inosservanze avvenute oltre due anni prima, come previsto dall'art. 7, ultimo comma della legge n. 300/70.

Art. 6 ORARIO DI LAVORO

SI FA RIFERIMENTO, PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO, A QUANTO REGOLAMENTATO DAL VIGENTE CCNL IN MATERIA

Art. 6.1– Pause

In via generalizzata il lavoratore durante il turno potrà godere di una pausa di 10 minuti che, in quanto retribuita, dovrà essere goduta sul posto di lavoro, in maniera da consentirgli in caso di emergenza di riprendere immediatamente l'attività; in questo caso potrà recuperare la pausa durante il turno.

L'onere della prova per il mancato godimento delle pause incombe al lavoratore

Art. 7 TESTIMONIANZA E ASSISTENZA LEGALE

Ai lavoratori chiamati a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria per fatti inerenti al servizio, gli Istituti concederanno permessi retribuiti se la testimonianza è prevista in orario di lavoro, se la testimonianza è fuori dall'orario di lavoro il pagamento delle ore necessarie all'espletamento dell'obbligo richiesto con tariffa oraria ordinaria di cui all'art. 115 del vigente CCNL.

Art. 8 ESERCITAZIONI DI TIRO

Le guardie devono effettuare n. 3 esercitazioni di tiro annuali, sono a carico dell'Istituto le spese per le munizioni e per il trasporto purché effettuato con mezzi della ditta.

Art. 9 TICKET MENSA

Le parti stabiliscono che, a partire dal prossimo 1° FEBBRAIO 2009, sarà erogato ai lavoratori un ticket mensa del valore di € 4,00, per ogni giornata effettiva presenza al lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2010 il valore del ticket mensa sarà aumentato di € 0,50 e di ulteriori € 0,50 dal 1° gennaio 2011.

Art. 10 EQUIPAGGIAMENTO E DIVISA

Ok per € 350,00

Art. 11 CONGEDI STRAORDINARI

Fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di congedi ed in conformità con la Legge 53/2000, in caso di nascita del figlio l'Istituto riconoscerà al dipendente un ulteriore giornata di permesso retribuito.

così

FED. LAV. COMMERCIO TURISMO SERVIZI FISASCAT CISL

Art. 12 SALARIO VARIABILE

Le parti nel confermare l'impianto previsto dall'art. 9 del CIP siglato il 10 ottobre 2003 stabiliscono di aumentare gli importi dei premi nell maniera seguente:
Obiettivo 1. : di € 100,00 lordi il premio relativo al punto b) e di € 50,00 lordi i premi relativi ai punti a), c) e d);
Obiettivo 2. : di € 50,00 lordi il premio relativo ai punti a) e b).

Art. 13 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, valido per tutti gli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Rimini, che sostituisce ogni analogo precedente accordo, sarà valido fino al prossimo 30 aprile 2011.

Il presente contratto rimarrà valido sino alla stipula di un nuovo contratto.

Rimini (RN), lì 6 febbraio 2009

Civis Augustus S.r.l.

Filcams CGIL

Coopservice S.Coop.p.A.

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

Zeccosi Giuseppe

Polazzi Mario